

SANZIONI AI NATURISTI
IL MINISTRO DI GIUSTIZIA ORLANDO
HA RISPOSTO ALLA MIA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE
LE SANZIONI POTRANNO ESSERE RIDETERMINATE

A febbraio 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 8/2016 con il quale sono stati depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi una serie di reati considerati di minor allarme sociale, tra cui tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Tra le fattispecie depenalizzate è compresa quella degli atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.);

Per diversi anni l'art. 726 è stato utilizzato per sanzionare la pratica del Naturismo, anche se la Corte di Cassazione ha affermato, (sentenza n.3557 del 2000) che il Naturismo non sia assolutamente da considerare indecente, se praticato in luoghi adatti.

La depenalizzazione degli atti contrari alla pubblica decenza rappresenta apparentemente un passo avanti per il Naturismo, ma rischia in realtà di trasformarsi in un boomerang: prima infatti gli atti contrari alla pubblica decenza erano un reato punito con una semplice ammenda. Ora, infatti le pene pecuniarie, che prima andavano da 258 a 2582 euro, sono salite da 5mila a 10 mila euro. Ovvero, nel caso del minimo previsto, 20 volte in più. Tramutando in questo modo la depenalizzazione in una beffa. E penalizzando una pratica abitualmente esercitata da milioni di turisti in tutta Europa e generatrice di un considerevole giro di affari.

Per questi motivi a marzo ho presentato un'interrogazione parlamentare, assieme ai colleghi Zan e Rostellato, al Ministro di Giustizia Andrea Orlando, per sapere come il Ministro intendesse agire per chiarire le modalità di applicazione delle sanzioni economiche in maniera da non colpire indebitamente i praticanti il Naturismo.

Oggi il Ministro di Giustizia Andrea Orlando ha risposto alla mia interrogazione parlamentare. E ha riconosciuto le ragioni dei naturisti. Ha rimarcato come nei decreti attuativi *“la sanzione è stata determinata nella misura più lieve tra quelle introdotte”*. E ha evidenziato come *“l'adeguatezza in concreto delle sanzioni determinata potrà essere riconsiderata”*. E in questa prospettiva ha ricordato *“la possibilità di emanare entro 18 mesi uno o più decreti correttivi ed integrativi. La norma lascia quindi aperta la strada legislativa per eventuali correttivi ritenuti necessari”*.

Un primo passo concreto e una indicazione operativa nel senso voluto di non penalizzazione e tutela di una pratica lecita e diffusa.

On. Luigi Lacquaniti, On. Alessandro Zan, On. Gessica Rostellato
Partito Democratico